



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE
REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

- VISTO** il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il relativo regolamento;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri"*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "Codice dell'ordinamento militare";
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante *"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"*;
- DATO ATTO** che allo scopo di fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana a partire dal mese di maggio 2023:
- il Consiglio dei ministri, nelle sedute del 4, 23 e 25 maggio 2023 ha deliberato, per 12 mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 1 del 2018, recante il Codice della protezione civile, in seguito prorogati di ulteriori 12 mesi con successive deliberazioni adottate nelle sedute del 20 marzo e del 6 maggio 2024;
 - il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 giugno 2023, ha deliberato l'adozione del decreto-legge n. 88 del 2023, recante *"Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2023, n. 155, non convertito in legge, ma il cui contenuto è stato trasfuso, con modificazioni, nel decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante *"Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi"*, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di regolare, nel suo complesso, il processo di ricostruzione dei territori colpiti prevedendo, altresì, la nomina di un Commissario straordinario di Governo con un mandato operativo fino al 31



dicembre 2024, regolandone le attività e stanziando le occorrenti risorse finanziarie;

- l'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate, tra le quali, in particolare, per il funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, ha autorizzato la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2025;
- il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 settembre 2024 ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi del richiamato articolo 24 del D. Lgs. n.1 del 2018 a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 settembre 2024 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
- il Consiglio dei ministri, nella seduta del 29 ottobre 2024 ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi del richiamato articolo 24 del D. Lgs. n.1 del 2018 a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 ottobre 2024 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

CONSIDERATO che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30 aprile 2025, ha deliberato l'adozione del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, che al Capo I, contiene disposizioni volte alla semplificazione e accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dai richiamati eventi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché in materia di governance del processo di ricostruzione e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dal citato decreto-legge n. 65/2025 convertito, (di seguito, per brevità, indicato come il **DL n. 61/2023**) e, in particolare l'articolo 20-ter, che, tra l'altro:

- al **comma 1** dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione;
- al **comma 1-bis** dispone che il termine della durata delle funzioni commissariali già prorogato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sia ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto;

- al **comma 2** prevede che con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies* del medesimo decreto-legge, stabilendo, altresì, che la predetta struttura operi sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario;
- al **comma 2-bis** dispone che entro il 20 maggio 2025, con una o più ordinanze da adottare ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario sia autorizzato a riorganizzare la citata struttura di supporto e che, al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle attività di competenza, gli incarichi dei responsabili e degli addetti delle unità e degli uffici in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge cessino alla data stabilita dal Commissario straordinario con ordinanza e stabilisce, infine, che all'attuazione di quanto previsto si provveda nei limiti delle risorse finanziarie stanziare per il funzionamento della struttura di supporto e all'uopo disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4;
- al **comma 2-ter** stabilisce che il Commissario possa nominare un vicecommissario che lo coadiuvi nel coordinamento delle attività e il cui compenso è determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- al **comma 4**, stabilisce che il contingente massimo di personale assegnato alla struttura di supporto riorganizzata sia ridotto da sessanta a cinquanta unità e conferma che sia costituito da personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuato previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, disponendo, altresì, che all'atto del collocamento fuori ruolo sia reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. La disposizione di cui trattasi, inoltre, dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 è consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico riferito all'incarico principale, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza e che con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 20-*ter*, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura, concludendo che, fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, con provvedimento del Commissario straordinario sia determinato, altresì, il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2;
- al **comma 4-bis** prevede che la struttura riorganizzata sia costituita:
 - o da **ventidue unità** di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui **due** dirigenti di livello generale e **cinque** dirigenti di

livello non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, collocati, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, disponendo che all'atto del collocamento fuori ruolo sia reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario e che al personale non dirigenziale della struttura di supporto sia riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si prevede, altresì, che con le ordinanze di cui al comma 2-bis, possa essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di ottanta ore mensili effettivamente svolte, nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e che il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto sia corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si prevede, infine, che al personale dirigenziale assegnato alla struttura di supporto ai sensi della presente lettera sia riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura massima pari a quella riconosciuta ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e che i relativi incarichi dirigenziali possano essere conferiti anche in deroga ai limiti di cui articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i soggetti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni previste;

- o da ulteriori **ventotto unità** di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui **tre** dirigenti di livello non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante il conferimento, da parte del Commissario, di incarichi autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 da definirsi mediante apposite convenzioni, stabilendo, altresì, che di tale contingente possa far parte personale militare secondo le modalità di cui al comma 4. La disposizione prevede, altresì, che con il provvedimento di cui al comma 2-bis sia individuato il compenso spettante al personale assegnato alla struttura di supporto, prevedendo che, con riferimento al personale non dirigenziale il compenso sia riconosciuto nel limite massimo di **ottanta ore** mensili di prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e che relativamente al personale di livello dirigenziale, alla determinazione del compenso spettante per i predetti incarichi si provveda, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2-bis, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- al comma **4-quater** stabilisce che, allo scopo di favorire l'immediata operatività della struttura di supporto riorganizzata di cui al comma 4-bis, valorizzando

l'esperienza e le competenze maturate dal personale durante i rispettivi periodi di servizio, fermo restando il limite numerico di cinquanta unità di cui al comma 4 e i limiti finanziari stabiliti, resta ferma la facoltà del Commissario straordinario di provvedere, in alternativa alle modalità di individuazione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti nonché degli incarichi di livello dirigenziale di cui alla lettera a) del suddetto comma 4-bis, avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

- al **comma 4-quinquies**, prevede che nel caso in cui gli incarichi dirigenziali di cui al comma 4-bis, lettera a), siano conferiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a personale proveniente da amministrazioni regionali o enti locali, i soggetti incaricati, collocati in aspettativa, in comando o fuori ruolo o analogo istituto, ai fini del trattamento pensionistico restino iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e che, conseguentemente, a tal fine, il Commissario straordinario provveda a trasferire le risorse finanziarie corrispondenti ai contributi previdenziali, nella misura stabilita nei provvedimenti di incarico, all'ente regionale o locale di appartenenza, che procede ai relativi versamenti;
- al **comma 5** prevede, tra l'altro, che il Commissario straordinario possa avvalersi, mediante apposita convenzione non onerosa, dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011;
- al **comma 5-bis** dispone che al fine di integrare le competenze tecnico-scientifiche a supporto dell'azione commissariale, in relazione a specifiche problematiche o criticità territorialmente localizzate, il Commissario straordinario possa richiedere il supporto di ulteriori e qualificati esperti, ai quali può chiedere di effettuare approfondimenti tecnici e sopralluoghi e che a tali esperti non spetti alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per il trasferimento dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia, disponendosi, a tale scopo, un limite complessivo di euro **200.000** a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il funzionamento della struttura di supporto;
- al **comma 8-ter** prevede che allo scopo di avvalersi di soggetti dotati di competenze e professionalità specifiche nelle materie di propria competenza, il Commissario straordinario possa, inoltre, definire accordi con le altre strutture commissariali finalizzate alla gestione di processi di ricostruzione post-emergenza in essere, provvedendovi mediante apposite convenzioni di avvalimento e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

VISTO

il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 65 del 2025, contenente, tra l'altro, le modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023 sopra richiamate, che nel prevedere che alle citate disposizioni si provveda nell'ambito delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente, al fine di riarticolare le autorizzazioni di spesa all'uopo disposte dalle disposizioni normative richiamate con riferimento alle annualità 2023, 2024 e 2025 in coerenza con i fabbisogni derivanti dalla

riorganizzazione della struttura di supporto e dalla proroga delle funzioni commissariali e delle relative facoltà di avvalimento, ha previsto che alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal complesso di tutte le modifiche apportate al citato articolo 20-ter, pari a **7,525 milioni di euro per l'anno 2026**, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- VISTA** l'**ordinanza commissariale n. 44**, pubblicata il 17 giugno 2025, in attuazione delle citate disposizioni normative, con la quale si è provveduto alla riorganizzazione dell'articolazione interna e dell'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario, articolandola in Unità organizzative, Servizi e Aree;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, con il quale l'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
- VISTA** la Convenzione sottoscritta in data 29 maggio 2025 con la citata Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011;
- VISTA** la Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2025 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTA** la Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2025 con la Regione Emilia-Romagna;
- VISTA** la Convenzione sottoscritta in data 16 agosto 2025 con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- DATO ATTO** che sono stati conferiti gli incarichi dei responsabili delle aree, dei servizi e delle unità organizzative previsti dalla richiamata ordinanza commissariale n. 44/2025 e che sono, altresì, in corso le procedure per la progressiva individuazione del personale non dirigenziale, civile e militare, operante nell'ambito delle predette articolazioni organizzative della struttura di supporto del Commissario straordinario;
- RAVVISATA** la necessità di definire la disciplina operativa per il corretto funzionamento e il buon andamento della gestione della struttura di supporto del Commissario straordinario, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la più opportuna semplificazione delle procedure e degli adempimenti in considerazione della straordinarietà e temporaneità della predetta struttura nonché della attuale e limitata durata temporale dell'attività del Commissario straordinario, in conformità a quanto stabilito dalla legislazione vigente;

AVVALENDOSI dei poteri derogatori di cui all'articolo 20-ter, comma 8;

DISPONE

Articolo 1

(Disposizioni per l'organizzazione dell'attività del personale della struttura di supporto ai sensi dell'art. 20-ter, comma 4-bis, lettera a), del DL n. 61/2023)

- %4. **Il personale dirigenziale e non dirigenziale** della struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, comma 4-bis, **lettera a)**, nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, presta servizio:
- a. **in presenza, presso le sedi** di precipua assegnazione della struttura individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 7, dell'ordinanza commissariale n. 44, richiamata in premessa, e site presso:
 - la Presidenza del Consiglio dei ministri, **in Roma, via Sardegna 49**;
 - la Regione Emilia-Romagna, **in Bologna, viale Aldo Moro 64**;
 - b. **da remoto, in modalità agile**, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della presente determina;
 - c. ove necessario in presenza presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale sede di servizio del Commissario straordinario;
- %4. L'orario di servizio è articolato in conformità a quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigenziale e non dirigenziale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- %4. Ad esclusione del personale militare, cui si applica la vigente disciplina di settore, al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 20-ter del vigente D.L. n. 61/2023, il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- %4. Ad esclusione del personale militare, il personale non dirigenziale di cui al presente articolo è autorizzato, altresì, allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo stabilito dalla normativa speciale vigente, di **80 ore mensili**.
- %4. La rilevazione delle presenze del personale non dirigenziale presso le sedi della struttura di supporto è effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati a tale scopo individuati. Nelle more dell'attivazione della rilevazione suindicata o nei casi di temporanea impossibilità si può provvedere mediante fogli-firma, da compilarsi giornalmente, con l'indicazione degli orari di entrata e di uscita della giornata, vidimati dal dirigente del Servizio o dell'Unità organizzativa di appartenenza. In caso di assenza o impedimento del dirigente di Servizio, provvede il dirigente di Area competente. In caso di assenza o impedimento o del dirigente di Unità organizzativa, provvede il Vicecommissario. I dirigenti di Servizio, Unità organizzativa o Area provvedono a certificare, ordinariamente, la presenza in servizio mediante un'unica timbratura giornaliera. Anche per il personale dirigenziale, nelle more dell'attivazione della rilevazione suindicata o nei casi di temporanea impossibilità si può provvedere mediante fogli-firma alla cui vidimazione provvede o il dirigente di Area competente o il Vice-Commissario.
- %4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di necessità, su disposizione del dirigente del Servizio, Unità organizzativa o Area o, in alternativa del Vice Commissario, è prevista la **possibilità di prestare servizio da remoto nelle giornate di sabato, domenica e festive infrasettimanali**. In tali circostanze, per il personale non dirigenziale il servizio prestato è certificato dagli interessati mediante invio di apposite mail di inizio e fine prestazione lavorativa trasmesse al Servizio Affari generali dell'Area Amministrativa, giuridica e finanziaria unitamente alla disposizione di cui al primo periodo, per il successivo inserimento nel sistema di rilevazione presenze.
In tali circostanze le prestazioni così effettuate saranno considerate esclusivamente quale lavoro straordinario.
- %4. Ad esclusione del personale militare, **le richieste di ferie o congedo** e degli altri istituti previsti dalla vigente disciplina sono presentate, mediante apposita modulistica, al dirigente di Servizio o dell'Unità organizzativa di appartenenza. In caso di assenza o impedimento del dirigente di Servizio, le richieste sono presentate al dirigente di Area competente. In caso di assenza o impedimento del dirigente di Unità organizzativa, le richieste sono presentate al

- Vicecommissario. Le richieste di cui al presente comma sono presentate dagli interessati, di norma, con almeno due giorni di preavviso, salvo motivati casi di urgenza. I dirigenti di Area e di Unità organizzativa presentano le proprie richieste direttamente al Commissario straordinario.
- %4. Le rilevazioni e le certificazioni di cui ai commi 4 e 5 e le richieste autorizzate di cui al comma 6 sono trasmesse al Servizio Affari generali dell'Area Amministrativa, giuridica e finanziaria, di norma, entro e non oltre il primo giorno lavorativo del mese successivo, che provvede alla relativa raccolta in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 e alla trasmissione, per i seguiti di competenza:
- per il personale dirigenziale**, al Dipartimento del Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - per il personale non dirigenziale**, all'Unità Tecnica-Amministrativa di cui in premessa.

Articolo 2

(Gestione delle assenze per malattie, congedi ed altri istituti)

- Le assenze per malattia devono essere comunicate tempestivamente, entro l'orario di inizio del servizio, al dirigente responsabile e al Servizio Affari generali, mediante e-mail istituzionale.
- La certificazione medica deve essere inviata secondo la disciplina INPS vigente; il numero della ricevuta di trasmissione deve essere comunicato al Servizio Affari generali mediante mail istituzionale.
- Per ferie, congedi, permessi e istituti assimilati:
 - la richiesta deve essere inoltrata con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo, salvo motivata urgenza;
 - le richieste devono essere presentate mediante modulistica uniforme e autorizzate dal dirigente competente o, se previsto, dal Vicecommissario o dal Commissario straordinario.

Articolo 3

(Disposizioni per l'organizzazione dell'attività del personale della struttura di supporto incaricato ai sensi dell'art. 20-ter, comma 4-bis, lettera b), del DL n. 61/2023)

- Il personale dirigenziale e non dirigenziale** della struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, comma 4-bis, **lettera b)**, nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, presta servizio, di norma, da remoto, in modalità agile, o in missione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, dell'OCS 44/2025, come meglio disciplinato dall'articolo 3, comma 3 della presente determina. Il personale di cui al presente comma può, altresì, prestare servizio presso le sedi della struttura commissariale individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 7, dell'ordinanza commissariale n. 44, richiamata in premessa, ovvero presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale sede di servizio del Commissario straordinario, al di fuori dell'orario di servizio dovuto in seno all'Amministrazione di appartenenza.
- La rilevazione delle presenze del **personale non dirigenziale** è effettuata mediante autocertificazioni, da compilarsi giornalmente, con l'indicazione delle ore effettivamente prestate, entro il limite massimo di **80 ore mensili** stabilito dall'articolo 20-ter, comma 4-bis), lettera b). Le autocertificazioni di cui al presente comma sono trasmesse al dirigente responsabile. **Per il personale dirigenziale** le autocertificazioni delle rispettive presenze sono trasmesse al Coordinatore dell'Area Amministrativa, giuridica e finanziaria.
- Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, in caso di necessità, su disposizione del dirigente del Servizio, Unità organizzativa o Area o, in alternativa del Vice Commissario, è prevista la possibilità di prestare servizio da remoto nelle giornate prefestive e festive. In tali circostanze, la relativa autocertificazione è trasmessa al Servizio Affari generali dell'Area Amministrativa, giuridica e finanziaria unitamente alla disposizione di cui al primo periodo.

4. Le autocertificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono trasmesse al Servizio Affari generali dell'Area Amministrativa, giuridica e finanziaria, entro e non oltre il primo giorno lavorativo del mese successivo, che provvede alla relativa raccolta in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, alla trasmissione all'Amministrazione di appartenenza o al Dipartimento del Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della successiva liquidazione e della conseguente richiesta di rimborso, come stabilito nelle Convenzioni citate in premessa.

Articolo 4

(Disposizioni per l'autorizzazione e la rendicontazione delle missioni del personale della struttura di supporto di cui all'art. 20-ter, comma 4-bis, del DL n. 61/2023)

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 12 dell'ordinanza commissariale n. 44, richiamata in premessa, le spese di missione effettuate dal personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto sono sostenute dalla struttura commissariale nel rispetto dei limiti e secondo le modalità previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla **Circolare DIP del 19 settembre 2019**, ai sensi di quanto previsto dalle rispettive disposizioni dell'art. 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023.
2. **Per il personale di cui all'articolo 20-ter, comma 4-bis), lettera a)** del decreto-legge n. 61 del 2023, l'invio in missione è disposto:
 - per le unità non dirigenziali assegnate ai Servizi, dal dirigente responsabile, ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal dirigente di Area;
 - per le unità non dirigenziali assegnate alle Unità organizzative, dal dirigente responsabile, ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vicecommissario;
 - per i dirigenti di Servizio, dal dirigente di Area;
 - per i dirigenti di Area ed i dirigenti di Unità organizzativa, dal Commissario straordinario.Alla relativa rendicontazione si provvede in conformità a quanto stabilito dal comma 1.
3. In considerazione della temporaneità e straordinarietà della struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, comma 4-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, la cui operatività è stabilita fino al 31 maggio 2026, per far fronte alle esigenze di sopralluogo e/o verifiche tecniche nei territori interessati dagli eventi alluvionali di cui al citato decreto-legge n.61/2023 e s.m.i. l'eventuale impiego del mezzo privato è consentito, nei modi e con i limiti previsti per il "personale ispettivo" di cui al punto 7.7 della suindicata Circolare DIP del 19 settembre 2019.
4. **Per il personale di cui all'articolo 20-ter, comma 4-bis), lettera b)**, il Commissario straordinario, nell'ambito delle previste convenzioni con le amministrazioni centrali e gli enti territoriali di appartenenza, può richiedere, per esigenze specifiche, l'invio in missione del personale assegnato alla struttura di supporto, allo scopo di partecipare a riunioni o svolgere attività presso le sedi operative di cui all'articolo 2, comma 7, dell'OCS n. 44/2025, concordandone le modalità e gli aspetti operativi con i rispettivi responsabili delle Amministrazioni di appartenenza. I relativi costi sono sostenuti dalle amministrazioni centrali e dagli enti territoriali di appartenenza nei limiti e con le modalità previste presso l'amministrazione centrale o l'ente territoriale di rispettiva appartenenza, e sono rimborsati dal Commissario straordinario, previa rendicontazione, a valere sulle risorse all'uopo disponibili sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario.

Articolo 5

(Disposizioni per la gestione del ciclo della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto di cui all'art. 20-ter, comma 4-bis, lettera a) del DL n. 61/2023)

1. In considerazione della temporaneità e straordinarietà della struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, comma 4-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, la cui operatività è stabilita

fino al 31 maggio 2026, **l'indennità di risultato del personale dirigenziale di cui alla lettera a) del medesimo comma 4-bis e l'indennità relativa alla performance del personale non dirigenziale**, di cui alla medesima lettera a) del citato comma 4-bis sono corrisposte sulla base del livello di raggiungimento di obiettivi individuali stabiliti - rispettivamente - dal Commissario straordinario per i dirigenti di Area e delle Unità organizzative di staff prive di dirigente responsabile - e dal Dirigente competente per il personale non dirigenziale, previa valutazione con *“modalità semplificata”* e secondo gli importi determinati per il corrispondente personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Servizio Affari generali dell'Area Amministrativa, giuridica e finanziaria assicura il presidio dei processi di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto dei tetti di spesa autorizzati dalla legislazione vigente, in raccordo, relativamente ai profili economico-finanziari, con il Servizio Affari finanziari.

Articolo 6

(Disposizioni per lo svolgimento del lavoro in modalità agile da parte del personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto di cui all'art. 20-ter, comma 4-bis, del DL n. 61/2023)

1. In considerazione della temporaneità e straordinarietà della struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, comma 4-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, il personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto di cui **all'articolo 20-ter, comma 4-bis, lettera a)**, è autorizzato **a svolgere fino ad un massimo di dodici giorni/mese di lavoro da remoto in modalità agile**. L'individuazione delle giornate da assicurare in modalità agile, su proposta dell'interessato, è autorizzata:
 - a. per il personale non dirigenziale assegnato ai Servizi, dal dirigente responsabile, ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal dirigente di Area;
 - b. per il personale non dirigenziale assegnato alle Unità organizzative, dal dirigente responsabile, ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vicecommissario;
 - c. per i dirigenti di Servizio, dal dirigente di Area;
 - d. per i dirigenti di Unità organizzativa, dal Vicecommissario;
 - e. per i dirigenti di Area, dal Commissario straordinario.La richiesta di autorizzazione è presentata ed approvata con uno scambio di mail.
2. La prestazione di lavoro da remoto in modalità agile per il personale di cui al comma 1 è resa per l'orario di servizio giornaliero stabilito. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa è prestata in modalità agile, non sono riconosciute eventuali prestazioni eccedenti l'orario ordinario, né a titolo di protrazioni orarie né a titolo di straordinario. Alla verifica delle attività svolte da remoto provvederà rispettivamente il dirigente, il Vice Commissario o il Commissario che ha autorizzato la prestazione.
3. Il personale dirigenziale della struttura di supporto di cui **all'articolo 20-ter, comma 4-bis, lettera b)**, assicura lo svolgimento dell'incarico assegnato organizzando la propria attività in conformità a quanto previsto dall'articolo 2.
4. Il personale non dirigenziale della struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, comma 4-bis, lettera b), è autorizzato ad articolare lo svolgimento delle attività di competenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, entro il limite massimo di 80 ore mensili consentito dalla normativa vigente.

Articolo 7

(Presidio processi gestionali)

1. Il Servizio Affari generali dell'Area Amministrativa, giuridica e finanziaria assicura il presidio dei processi gestionali di cui alla presente determina.

Articolo 8

(Disposizioni per la gestione del personale della struttura di supporto individuato ai sensi dell'art. 20-ter, comma 4-quater, del DL n. 61/2023)

1. Fermo restando il limite numerico di **cinquanta unità** di cui all'articolo 20-ter, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023 e i limiti finanziari stabiliti al comma 6 del medesimo articolo e all'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in alternativa alle modalità di individuazione delle unità ivi specificate, il Commissario straordinario può procedere al **conferimento di incarichi retribuiti nonché degli incarichi di livello dirigenziale** di cui alla lettera a) del suddetto comma 4-bis secondo una delle seguenti due modalità alternative:
 - a. **avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36**, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
 - b. **concordando, nell'ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio**, entro il termine temporale stabilito, di unità di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), il Commissario straordinario si avvale del Servizio Affari Generali dell'Area Amministrativa, giuridica e finanziaria per il conferimento degli incarichi. Il citato Servizio si avvale, per le conseguenti attività amministrative e gestionali, del supporto:
 - a. per **il personale dirigenziale, del Dipartimento del Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri**;
 - b. **per il personale non dirigenziale, dell'Unità Tecnica-Amministrativa** di cui in premessa.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), si provvede come concordato nell'ambito delle citate intese interistituzionali. Il Servizio Affari generali dell'Area Amministrativa, giuridica e finanziaria assicura il presidio dei processi di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto dei tetti di spesa autorizzati dalla legislazione vigente, in raccordo, relativamente ai profili economico-finanziari, con il Servizio Affari finanziari.

Articolo 9

(Disposizioni relative al personale militare di cui al combinato disposto di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 4, ultimo periodo, e comma 4-bis, lettera b, del DL n. 61/2023)

1. Nei confronti del personale militare assegnato alla struttura di supporto in impiego congiunto con il Ministero della difesa in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 4, ultimo periodo, e 4-bis, lettera b, del decreto-legge n. 61/2023, si applica quanto previsto nella vigente convenzione sottoscritta tra il Commissario straordinario e il predetto Ministero e trovano, inoltre, applicazione unicamente le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, e 6 della presente determina.

Articolo 10

(Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Tutto il personale è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati raccolti per esigenze organizzative (presenze, missioni, ferie, permessi, malattie, performance) sono trattati esclusivamente per finalità istituzionali e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.
3. Sono vietati:
 - a. l'utilizzo di dati e documenti per fini estranei all'attività di servizio;
 - b. la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate.

Articolo 11
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri previsti dalla presente determina si provvede nei limiti di quanto previsto all'articolo 20-ter, comma 6, del decreto-legge, ulteriormente finanziato dall'articolo 1 comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 nonché ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 65 del 2025, richiamati in premessa.

Articolo 12
(Efficacia)

1. La presente determina è efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023>).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Fabrizio Curcio